

**AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI**  
**Settore affari generali e procedimenti elettorali**

IL RETTORE

D.R. n. 2432 del 25.5.2023

- Vista** la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i;
- Vista** la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto** il Regolamento generale di Ateneo (RGA, nel seguito);
- Vista** la Legge Regionale 8.6.2006, n. 15 *“Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”* e s.m.i.;
- Visto** in particolare, l’art. 55-*bis* della Legge Regionale n. 15/2006 il quale prevede l’istituzione della Consulta regionale per il diritto allo studio universitario tra i cui componenti figura anche un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea;
- Vista** la Legge Regionale n. 25 del 5.12.2018 con cui è stata istituita l’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento regionale (ALiSEO) la quale, contestualmente, ha sostituito l’Agenzia Regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento (ALFA), nella gestione della Consulta regionale per il diritto allo studio universitario, stabilendo che la stessa sia organo consultivo di ALiSEO;
- Considerato** che l’art. 32 del RGA dispone che le elezioni delle rappresentanze di docenti, tecnici amministrativi e studenti in enti o organismi non statutari previsti da norme nazionali o regionali si svolgono secondo quanto previsto dal RGA stesso, per quanto applicabile, e dalle suddette norme nazionali o regionali, integrate, se necessario, da specifiche disposizioni elettorali deliberate dal senato accademico ed emanate con decreto del Rettore;
- Considerata** la necessità di procedere all’aggiornamento delle disposizioni regolamentari per l’elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario, emanate con D.R. n. 2670 del 27.7.2017, adeguandole alle modifiche normative sopra citate;
- Richiamata** la delibera del senato accademico in data 23.5.2023 con cui sono state approvate le *“Disposizioni regolamentari per l’elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO)”*

D E C R E T A

**Art. 1** - Sono emanate le *Disposizioni regolamentari per l’elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO)* nella stesura di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2** - Le Disposizioni regolamentari di cui all’art. 1 entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’albo informatico dell’Ateneo del presente provvedimento. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le disposizioni regolamentari per l’elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) emanate con D.R. n. 2760 del 27.7.2017.

**Art. 3** - Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo e diffuso alla comunità accademica.

Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso il Servizio affari giuridici e istituzionali dell’Area legale e generale.

IL RETTORE

**Disposizioni regolamentari per l'elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO).**  
(Rif. art. 3 del Regolamento generale di Ateneo con riguardo all'art. 55-bis della Legge Regionale 8.6.2006, n. 15 e agli artt. 2 e 13 della Legge Regionale 5.12.2018, n. 25)

### **Art. 1 - Indizione**

1. L'elezione in titolo è indetta, con proprio decreto, dal Rettore, il quale può disporre che le votazioni si svolgano, ove possibile, contestualmente a quelle indette per organi dell'Ateneo e per i quali siano chiamati al voto, anche solo in parte, i medesimi elettori.  
Con il decreto di indizione viene stabilita la modalità di voto (tradizionale o telematica).

### **Art. 2 – Norme generali per lo svolgimento della votazione**

1. La procedura elettorale si svolge secondo le norme previste dallo Statuto, dal titolo V del Regolamento generale di Ateneo (RGA), contenente le disposizioni comuni per l'elezione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, nonché degli altri organi collegiali e monocratici e dal Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni.
2. In considerazione delle differenze presenti fra la normativa regionale e universitaria, ai fini dell'elezione del rappresentante degli studenti nella consulta regionale per il diritto allo studio universitario, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
  - a) art. 58, comma 3, dello Statuto, il quale prevede un *quorum* del 10% di partecipanti al voto per la validità dell'elezione; tale *quorum* non è previsto dalle norme regionali; la votazione per l'elezione del rappresentante degli studenti nella consulta in titolo, pertanto, è valida qualunque sia il numero di votanti;
  - b) art. 61 dello Statuto, relativo al divieto di cumulo di un numero di mandati consecutivi superiore a due, in quanto le norme regionali non prevedono alcun divieto di cumulo per la rappresentanza studentesca;
  - c) art. 62, comma 2, dello Statuto, il quale prevede che in caso di cessazione di un componente di un organo collegiale subentri il primo dei non eletti a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti; le norme regionali non prevedono tale esclusione dalla graduatoria;
  - d) l'art. 31, comma 1, lett. b) e comma 2, del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni relativo alla nomina dell'eletto, la quale è di competenza del Presidente della Giunta regionale.

### **Art. 3 – Elettorato e durata del mandato**

1. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nei consigli dei corsi di studio in carica alla data di svolgimento delle elezioni. L'elettorato passivo è costituito, come per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea, o che dimostrino di essere iscritti, alla data del decreto rettorale di indizione.
2. Il rappresentante degli studenti nella Consulta di ALiSEO dura in carica tre anni dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale, fatta salva la perdita dei requisiti di eleggibilità.

### **Art. 4 – Votazioni suppletive**

1. Se nel corso del mandato triennale si verifica la cessazione del rappresentante o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il Rettore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita, procede a convocare votazioni suppletive, entro tre mesi, per eleggere il rappresentante per lo scorcio di mandato restante fino al rinnovo delle procedure ordinarie ed alla successiva elezione del rappresentante nella Consulta in titolo. Il Rettore non procede ad indire elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato del rappresentante.